

Reg. Sent. 1447/2025

Depositata il 01.10.2025

3904/2022 R.G.N.R.

844/2023 R.G. Tribunale

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice *Dott. Nicola Colantonio*, all'udienza del 01.10.2025, ha pronunciato, con la lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

R. D., nato in (...) il (...), residente in (...) alla Via (...) ed elettivamente domiciliato presso il difensore;

Libero ASSENTE

Difensore di fiducia Avv.to A. P.;

IMPUTATO:

A) del reato p. e p. dagli artt. 99 c.p., 186 co. 2° lett. B), 186 co. 2° sexies D.L.vo 285/92 (C.d.S.) per avere guidato, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico accertato compreso tra 0,80 e 1,50 g/l (e segnatamente pari a 0,87 g/l), in un orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 7.00 (alle ore 02.25 circa).

Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

In Montesilvano il 24.08.2022

Conclusioni delle parti:

Con la presenza di: P.M. dott.ssa Daniela Di Stefano; Avv.to A. P.;

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio R. D. contestandogli il reato riportato in epigrafe.

Il difensore avanzava istanza volta ad ottenere, ex artt. 168 bis c.p., 464 ter c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione alla condotta di reato contestata al prevenuto nell'imputazione. Il Giudicante, ritenuta la congruità del programma predisposto con l'intesa dell'UEPE di Pescara, accoglieva la richiesta, disponendo la sospensione del procedimento ed affidando a tale Ufficio, anche in collaborazione con il Servizio sociale competente per il comune di Pescara e/o con i Servizi specialistici del territorio, l'obbligo di vigilare sul rispetto del programma concordato. L'Ufficio preposto inviava la relazione conclusiva dove si evidenziava l'esito positivo della prova. Ciò posto, verificata la configurabilità del reato ascritto al prevenuto ed essendo, altresì, corretta la qualificazione giuridica del fatto, deve emettersi in merito a tale condotta una Sentenza di non doversi procedere per esito favorevole della prova, avendo il prevenuto pienamente rispettato tutte le prescrizioni poste a suo carico.

Gli atti vanno trasmessi al Prefetto di Pescara competente per le determinazioni afferenti alle sanzioni amministrative ed al bene eventualmente in sequestro amministrativo (Corte Cost. Sent. N. 75/20). Ed invero, preme segnalare che [Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 29796 del 25/05/2017 Ud. (dep. 14/06/2017) Rv. 270348], in tema di reati commessi alla guida di veicoli, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.S., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.S., la cui disciplina lascia al Giudice penale, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Visto l'art. 464 septies c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di R. D. in ordine al reato lui ascritto perché lo stesso deve ritenersi estinto per esito positivo della prova ai sensi degli artt. 168 bis e segg. C.P..

Atti al Prefetto di Pescara per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 224, comma terzo L. n. 285/92 (Corte Cost. Sent. N. 75/20).

Pescara, li 01-10-2025

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio